

**ATM MESSINA  
AZIENDA TRASPORTI MESSINA**

**Capitolato**

**Polizza di Assicurazione**

***RESPONSABILITA' CIVILE verso TERZI  
(R.C.T.)***

***RESPONSABILITA' CIVILE verso  
PRESTATORI d'OPERA  
(R.C.O.)***

**Lotto unico**

## DEFINIZIONI

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

### **POLIZZA**

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

### **CONTRAENTE**

ATM MESSINA – AZIENDA TRASPORTI MESSINA (di seguito detto più semplicemente Ente)

### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **COMPAGNIA/SOCIETA' /IMPRESA**

L'impresa assicuratrice.

### **RISCHIO**

La probabilità del verificarsi del sinistro.

### **PREMIO**

La somma dovuta alla Società.

### **SINISTRO**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **COSE**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

### **SUBAPPALTATORE**

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

### **BROKER**

MARSH S.p.A.

### **FRANCHIGIA**

Importo prestabilito che per ogni sinistro viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'assicurato.

### **SCOPERTO**

Percentuale prestabilita dell'indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell'assicurato.

### **DANNI PATRIMONIALI**

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamento a cose.

### **MERCEDI**

Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga corrisposti al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL).

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Azienda Assicurata, nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Azienda, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi Canada, Messico e USA. L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.

L'assicurazione è prestata inoltre per la responsabilità civile derivante all'Azienda Assicurata nella sua qualità di esercente attività di Trasporto Pubblico di Persone in Messina, compreso anche il servizio di scuolabus, a mezzo, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, linee su gomma e su rotaie ivi compresa la rete tranviaria; per quanto attiene alla linea tranviaria, la stessa, sviluppata a doppio binario, con elettrificazione aerea, comprendente 16 fermate e 2 capolinea, si estende dal Capolinea della ZIR Gazzi al Capolinea Baby Park (Torrente Annunziata). È prestata, altresì, per le attività di sosta e parcheggio effettuate sia negli autosilo denominati Cavallotti e Zaera Sud che in quelle svolte presso i parcheggi a raso.

In relazione allo svolgimento delle attività principali dell'Azienda, come sopra descritte, sono comprese anche tutte le attività, competenze e prestazioni, previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e comunque di fatto svolte e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, incluse le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati.

L'assicurazione opera esclusivamente nei casi di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

Qualora l'Azienda non gestisca in proprio servizi, attività e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti e/o Aziende appositamente delegati, in tale caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per danni cagionati o subiti da dette imprese, subappaltatrici loro titolari e/o dipendenti.

Premesso che i servizi e le prestazioni in genere sono effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, etc.;
- obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle anzidette persone e/o alle cose di loro proprietà, anche mentre eseguono i servizi e le prestazioni per conto dell'Assicurato.

Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

### Art. 01

#### DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 02

#### DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione avrà durata di anni due con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/12/2017, con frazionamento semestrale.

La garanzia, alla scadenza prevista, cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta.

Eventuali rinnovi potranno essere effettuati in accordo tra le Parti, se ed in quanto previsti dalle normative vigenti, alle medesime condizioni economico-normative, di anno in anno, fino ad un massimo di anni uno (1).

In accordo tra le Parti, il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni economico- normative in corso, fino a sei mesi.

In caso di polizza poliennale, alle Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto alla fine di ogni periodo assicurativo annuo con preavviso di 90 gg. da comunicare all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r..

### Art. 03

#### PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Si precisa che il frazionamento del premio si intende semestrale.

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio semestrale entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del 60° giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente successive stabilite.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### Art. 04

#### MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali di assicurazione, distinti per i singoli rischi, sono i seguenti:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
  - € 5.000.000,00 per sinistro
  - € 5.000.000,00 per persona
  - € 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali
- b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)
  - € 5.000.000,00 per sinistro
  - € 5.000.000,00 per persona

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate queste ultime oltre due anni dalla scadenza dell'assicurazione.

A tal fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate unico sinistro.

**Art. 05**

**VARIAZIONI DI RISCHIO**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**Art. 06**

**FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o posta certificata, indirizzate al Broker.

**Art. 07**

**REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurata per la gestione ed esecuzione della polizza.

**Art. 08**

**ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sull'importo totale delle mercedi lorde erogate ai dipendenti e dei compensi erogati al personale non dipendente, espressamente indicate nell'Allegato.

**Art. 09**

**OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società entro 30 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

**Art. 10**

**OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

– sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 11** **GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

#### **Art. 12** **RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

#### **Art. 13** **FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

#### **Art. 14** **ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 15** **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

#### **Art. 16** **RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA**

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale e la Compagnia aggiudicataria, in caso di coassicurazione, sarà indicata dalle altre Imprese Assicuratrici presenti nel riparto di polizza, quale Delegataria.

Le Compagnie coassicuratrici concorreranno al pagamento dei risarcimenti liquidati, in proporzione alla quota rispettivamente assunta e saranno responsabili solo per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

#### **Art. 17** **VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

**Art. 18****INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**Art. 19****CLAUSOLA BROKER**

Alla Marsh SpA e' stata affidata dall'ATM – Azienda Trasporti di Messina la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualita' di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio. La remunerazione del broker è a carico delle Compagnia aggiudicataria con la quale verrà stipulato e/o prorogato il contratto, e avverrà come segue:

- Aliquota provvigionale del 8% sui premi assicurativi dei contratti effettivamente conclusi nel “ramo” NON Rca.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della polizza al Broker Marsh S.p.A..

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente unicamente dal Broker Marsh S.p.A. il quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Broker, che provvederà alla ripartizione tra i coassicuratori. Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso del premio rilasciando apposita quietanza, restando intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art.1901 C.C. del pagamento così effettuato.

**CLAUSOLE VESSATORIE**

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 2 - Durata del Contratto

Art. 7 - Regolazione e conguaglio premio

Art. 13 - Foro competente

Data

-----

L'Impresa

-----

il Contraente

-----

## CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

**Art. 20**

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### **A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C..

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

#### **B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- 2) ai sensi tutti del D.Lgs. n. 81/2008 – 494/96 - 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

### **MALATTIE PROFESSIONALI**

L'assicurazione delle malattie professionali si riferisce esclusivamente alle malattie riconosciute come tali dall'INAIL, escluse, comunque, la silicosi e l'asbestosi.

Questa assicurazione esplica i suoi effetti alla condizione tassativa che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore alla stipulazione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Questa assicurazione non vale per le malattie professionali che si manifestino o che siano denunciate dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza o del rapporto di lavoro.

Per questa estensione, il massimale indicato nella Specifica per la garanzia R.C.O. rappresenta la massima esposizione della Compagnia per più danni manifestatisi nello stesso periodo annuo di assicurazione.

Questa garanzia non vale per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

**Art. 21**

### PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono parificati a tutti gli effetti ai Dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti, personale medico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali, addetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del Contraente o comunque all'interno dei locali del Contraente medesimo.

Sono considerati terzi anche:

- a) i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ;
- b) i dipendenti, Amministratori, componenti degli organi di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i Dirigenti ed i Funzionari.



A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

### 1) **Committenza auto ed altri veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

### 2) **Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia di polizza e con il massimo risarcimento di € 200.000,00 per sinistro e per anno.

### 3) **Veicoli dei dipendenti**

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro. Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di € 250,00.

### 4) **Mense/Insegne/Fiere/Cani da guardia**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, proprietà/manutenzione/uso di cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla proprietà di cani da guardia.

### 5) **Carrelli e Macchine Operatrici**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D.Lgs n. 209/2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche e integrazioni.

### 6) **Installazione e/o Manutenzione**

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico, i danni derivanti dalla installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni anche presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere.

### 7) **R.C. da Committenza lavori**

Per i lavori ceduti in appalto da parte del Contraente, resta stabilito che è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente stesso, per danni cagionati a terzi dagli appaltatori durante l'esecuzione di detti lavori.

### 8) **Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti**

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalgano nell'esercizio della propria attività.

### 9) **Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia frontale di polizza e con il massimo risarcimento di € 200.000,00 per sinistro e per anno.

#### **10) Danni da cedimento o franamento del terreno**

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con un minimo pari alla franchigia di polizza) nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 200.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di polizza per ogni sinistro.

#### **11) Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 5.000,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 300.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### **12) Danni da furto**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo pari alla franchigia di polizza per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 5.000,00.

#### **13) Danni alle cose di terzi**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno l'applicazione della franchigia frontale di polizza per ogni danneggiato. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di € 200.000,00.

#### **14) Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato e i suoi dipendenti sono tenuti a rispondere ai sensi degli Art. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata applicando la franchigia di polizza per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

#### **15) Responsabilità Civile personale dei Dirigenti Quadri e Dipendenti**

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di Presidente, Amministratori, Dirigenti, Funzionari, Quadri e persone legittimamente delegate aventi funzioni di rappresentanza, Dipendenti del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

#### **16) Responsabilità da Incendio**

La garanzia vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni da incendio a terzi.

Questa estensione di garanzia è prestata applicando la franchigia di polizza e con un massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo.

#### **17) Proprietà e/o conduzione di fabbricati**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, strade, impianti di illuminazione, pertinenze, dipendenze, parcheggi, parchi e giardini e compresi tutti i relativi impianti fissi.

#### **18) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;

**19) Spettacoli/Sagre/Manifestazioni/Feste/Convegni/Riunioni/Fiere**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;

**20) Impianti sportivi e ricreativi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi;

**21) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di scuole, asili e corsi d'istruzione professionale;

**22) Proprietà ed uso di cani**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di cani.

**23) Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli /Mercati**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;

**24) Proprietà e/o gestione di giochi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;

**25) Mezzi di trasporto non a motore**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

**26) Consegna/Prelievo/Rifornimento**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;

**27) Gestione di attività e/o servizi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;

**28) Acquedotti/Rete fognaria**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e manutenzione:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o conduttori.

**29) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica;

**30) Lavori di pulizia e manutenzione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere, disinfezione e/o disinfestazione;

**31) Inquinamento accidentale**

L'assicurazione comprende i danni da inquinamento provocati da sostanze, di qualunque natura, emesse o

comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture, derivanti da guasti o rotture accidentali. A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite, nel territorio di competenza dell'Azienda. Sono inoltre compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente a seguito delle ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso e imprevedibile; tale garanzia non comprende i danni derivanti da alterazioni di carattere genetico; dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento; Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 5.000,00 nel limite del massimo per danni a cose e comunque con il massimo di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

32) L'assicurazione comprende inoltre:

a) **i danni cagionati a veicoli di terzi in consegna o custodia dell'Assicurato ovvero di terzi**, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati, ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato nonché le cose in esse contenute. Questa estensione di garanzia è prestata applicando la franchigia di polizza e con un massimo risarcimento di € 200.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo.

b) I danni derivanti dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale;

c) **I Danni derivanti dalla proprietà e conduzione della rete tranviaria**, per:

- assenza, errata o mancata funzionalità della segnaletica;
- buche o imperfezioni della pavimentazione;
- cedimento delle banchine e/o capo strada;
- presenza di fango o altro materiale sulla carreggiata stradale;
- caduta di alberi o rami sulla carreggiata;
- occlusione o intasamento delle opere di deflusso;
- frane, cadute di massi, rotture di barriere e guard-rail, etc.;
- incendio per mancato taglio di erbacce dalle scarpate, banchine, pertinenze;
- Danni ai terzi trasportati

**Art. 23**

**DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'Art. 20 lett. B.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:

- b) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- e) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo compresi gli effetti nocivi di esalazioni fumogene o gassose; sono altresì esclusi i danni dovuti ad interruzioni, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento che non siano di natura accidentale; è fatto salvo quanto previsto all'art. 22.31);
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) Danni da furto, fatto salvo quanto previsto all'art. 22.12);
- h) I danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o

di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione delle date (c.d. rischio 2000);

- i) Limitatamente alla sola Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione dei fabbricati sono esclusi i danni derivanti:
- da stillicidio;
  - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
  - rigurgito di fogna.
  - Da spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e /o conduttore

La presente garanzia è prestata con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 200.000,00 con l'applicazione di una franchigia frontale per sinistro di € 5.000,00;

- j) Alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.14);
- k) Alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni – fatto salvo quanto previsto dall'art. 22.2);
- l) Cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.10);
- m) Alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.13);
- n) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico; viene fatto salvo quanto previsto all'art. 32.6);
- o) Provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate.
- p) l'assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi non comprende la responsabilità civile professionale dei medici addetti agli ambulatoriali, poliambulatoriali, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di attività attribuite per legge ad USSL – ASL ed altre aziende municipalizzate e per l'esercizio di eventuali case di cura;
- q) ad integrazione delle CGA di polizza si precisa che la presente polizza non comprende la responsabilità (anche per la copertura RCO) derivante da presenza di uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- r) i danni di qualunque tipo derivanti da asbesto e qualsiasi sostanza che lo contenga (esclusione che estende i suoi effetti anche dalla clausola di estensione alle malattie professionali)
- s) i danni derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
- t) i danni derivanti da campi elettromagnetici legati ad attività nei settori radio, telefonia fissa e mobile;
- u) Sono esclusi dall'Assicurazione i danni da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- v) la perdita finanziaria non conseguente a danni a persone o danni a cose;
- w) responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;
- x) i danni derivanti da discriminazione, abuso o violenza sessuale.
- y) Danni patrimoniali puri.

<b>Art. 24</b>	<b>Franchigia Frontale</b>
----------------	----------------------------

Resta convenuto che per ogni sinistro indennizzato resterà a carico del Contraente l'importo della franchigia fissa per sinistro pari ad € 2.000,00.

La Compagnia pagherà tutti i sinistri senza trattenere ai danneggiati la franchigia prevista dal contratto e l'Ente Contraente rimborserà semestralmente alla Compagnia, dietro formale richiesta da parte della Stessa, l'importo delle franchigie anticipate ai danneggiati.

### Misure restrittive – Sanctions Limitations Exclusion Clause

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Aera Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

### Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori:

- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito. dal CIPE;

- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera.

Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante.

La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato" a sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

L'Impresa

il Contraente

-----

-----

**ALLEGATO**  
**MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – Lotto unico RCT/O**  
**(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)**

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: Azienda Trasporti Messina - Via La Farina, 336 – 98124 – Messina

DURATA CONTRATTUALE: anni due con effetto dalle ore 24.00 del 30/12/2017 – frazionamento semestrale.

Il sottoscritto: .....	
codice fiscale: .....	
nato a: .....	il: ..../..../....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di: <sup>1</sup> .....	
e legale rappresentante dell'Impresa: .....	
con sede legale in: .....	
Via/Piazza: .....	C.A.P. ....
Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....	
codice fiscale: .....	Partita I.V.A.: .....

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;  
consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

**DICHIARA**

che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;  
che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il .....% rispetto all'importo dei ricavi ;

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

**PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:**

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

**non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

**PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA**

Fermo restando che il valore a base d'asta relativo al suddetto lotto non può essere superato.

**1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

**SEZIONE ASSICURATA:**

- a) responsabilità civile verso Terzi (RCT)
- b) responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

**MASSIMALI ASSICURATI:**

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
  - € 5.000.000,00 per sinistro
  - € 5.000.000,00 per persona
  - € 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali
- b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)
  - € 5.000.000,00 per sinistro
  - € 5.000.000,00 per persona

**RETRIBUZIONI LORDE ANNUE PREVENTIVATE: € 25.000.000,00**

**OFFERTA PER ANNO**

Tasso lordo annuo (promille) ..... ‰

Premio annuo imponibile = € .....

Imposte annue = € .....

• **PREMIO annuo LORDO:**

in cifre = € .....

in lettere = € \_\_\_\_\_

**ACCETTAZIONE:**

La Società ..... è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del .....

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione